

profitto per la industria agraria, dacchè le scorte del fondo in attrezzi ed anche in bestiami erano date in gran parte dalle proprietà medesime, mentre le condizioni sono oggi mutate.

Nella valutazione quindi del reddito fondiario, prendendo a base l'ordinario modo di coltivazione, si considerava appunto il fondo istruito proveniente dal proprietario, e quindi la rendita del fondo istruito.

Ma il criterio sul quale ebbero a calcolare la rendita dominicale l'onorevole commissario regio ed il ministro per giustificare questa separazione è precisamente quello del fondo non istruito. Dunque il capitale d'esercizio, il suo frutto e profitto vanno dedotti dal prodotto lasciando il residuo del solo reddito netto padronale.

Ad ogni modo noi siamo innanzi ad una dichiarazione del ministro delle finanze che non stima poter studiare questa questione nel senso di modificare, in occasione della presente legge, quella della ricchezza mobile. Io devo quindi accettare il terreno che mi vien messo innanzi. Sarei ben lieto di ritirare il mio emendamento quando mi si dichiarasse di acconsentire alla modificazione, che io credo più logica, più consentanea al nostro sistema finanziario, la modificazione cioè della legge di ricchezza mobile.

Per il futuro è di necessità togliere ogni dubbio, e giacchè ci si rifiuta questa modificazione, non resta che precisare le deduzioni a fare, per modo che, nel formare il reddito imponibile, si tolga quella parte che concerne la industria agraria.

La Camera, nel 1863, ebbe ad accettare di includere fra le persone da assoggettarsi alla tassa di ricchezza mobile quelle che esercitano l'industria agricola, perchè l'onorevole Pasini affermava che nelle operazioni di stima si deducono le spese ed i profitti di essa calcolandole nella metà del prodotto brutto. L'affermazione è tutt'altro che esatta, e la deduzione sarebbe insufficiente affatto all'assunto da esso sostenuto, dacchè non solo la metà del prodotto brutto dovrebbe essere detratta, ma bensì più dei due terzi, affinchè spese di coltivazione, profitto ed interessi fossero prelevati come pertinenti solo all'industria agricola. Io domando quindi che ad ogni modo, per il futuro, sia tolto ogni dubbio: e che nettamente si dica che per determinare la rendita dominicale nelle spese di produzione sia fatta deduzione degl'interessi del capitale d'esercizio e del profitto della industria agraria.

Io spero che la Commissione ed il Ministero vorranno assentire alla giusta domanda, senza di cui è evidentissimo il duplicato dell'imposta.

**Presidente.** L'onorevole Spirito ha presentato il seguente emendamento al numero 5 del terzo capoverso:

“ 5° Una quota per i danni provenienti da infortuni ordinari. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

**Spirito.** Il mio emendamento consiste nell'aggiungere la parola “ ordinari ” dopo la parola “ infortuni. ” Secondo l'articolo della Commissione pare che si debba intendere infortuni ordinari, tanto più che in una parte di questo articolo si parla anche di inondazioni ordinarie.

Ma, sia perchè ciò non è detto chiaramente, sia perchè ho veduto alcune proposte presentate da altri colleghi le quali accennano a fatti di natura straordinaria, dei quali non sarebbe il caso di tener conto in questo articolo, ho creduto di presentare questa mia proposta.

Intendiamo noi che i danni provenienti da infortuni ordinari si debbano eliminare nello stabilire il prodotto netto del fondo; e con ciò intendiamo noi che quando si tratti di infortuni straordinari, i quali distruggono interamente o in grandissima parte il prodotto di un fondo, sia dovuto o il rilaseio intero dell'imposta, o una diminuzione della medesima? Se intendiamo questo, allora, o che si aggiunga la parola “ ordinari ” secondo la mia proposta, o che non si aggiunga, io sarò pago, purchè sia bene inteso che qui s'intende parlare soltanto di infortuni ordinari che non sono compresi in tutti quei fatti di natura straordinaria, i quali distruggono interamente o in grandissima parte il reddito di un fondo; poichè di questi ultimi io credo che noi dovremo tener conto in altro articolo di questo disegno di legge, ed io fin d'ora mi riservo di fare un'altra proposta a questo riguardo.

Io non aggiungo altro, perchè al momento in cui si è trattato del metodo da tenere nella discussione di questo articolo, ho inteso alcune parole dell'onorevole presidente della Commissione, le quali accennavano al concetto che qui s'intendesse parlare soltanto di infortuni ordinari.

In questo caso noi saremmo d'accordo, ed io dinanzi alle esplicite dichiarazioni della Commissione e del Governo, non potrei che ritirare la mia proposta.

**Presidente.** Onorevole Sonnino Sidney, mi pare ch'ella potrebbe rimandare all'articolo 16 lo svolgimento del suo emendamento al numero 6.

**Sonnino Sidney.** Accetto volentieri il suggerimento dell'onorevole presidente, ben inteso però che rimane impregiudicata qualunque questione